

VERBALE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN DATA 21/9/2020

Oggetto:

- I** Valutazione della prestazione/performance dell'amministrazione comunale 2019.
- II** Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali nell'anno 2019 ai fini della corresponsione degli incentivi. Certificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente a fini della valutazione della prestazione di quest'ultimo.

I) Valutazione della prestazione/performance dell'amministrazione comunale.

Visto il Decreto sindacale n. 4 in data 3/9/2020 di Cercenasci che stabilisce *“-di nominare per l'anno 2020 , il Nucleo di Valutazione nella persona del Signor: dott. **Ezio Caffer**, già Segretario della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Venaria Reale e Carignano e supplente di Cercenasco dimessosi dall'albo con decorrenza 01.12.2019 codice fiscale : CFFZMR57E21G805W”*;

Visto il «Regolamento comunale dei controlli interni» del Comune di Cercenasco, deliberato con atto C.C. n. 2 del 26/1/2013, ex art.3 D.L. 174/2012 - L.213/2012, poi modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 17/12/2013 e deliberazione C.C. 13 del 19.4.2017, in base al quale (art. 5) l'Ente *«Per il controllo di gestione si assume come parametro il Piano esecutivo di gestione, con il Piano integrato di obiettivi e di performance»*;

Dato atto che le “fasi” (descritte nel suddetto art.5) non sono ancora state adeguate alla bisogna e, comunque, mai realizzate dall'Amministrazione, sicchè non possono essere ora usate da parte del “Nucleo di valutazione”, (mancando una specifica decisione dell'Amministrazione Comunale), per la “valutazione” di cui al presente allegato;

Preso atto che le indicazioni, su funzioni, processo operativo, caratteristiche e principi della “gestione della performance” sono contemplate dall'atto di GC. n. 49 del 20/06/2015 nel “Regolamento” sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, artt. da 25 a 39 (mentre i “controlli interni” di cui all'articolo 147 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per la parte relativa alla lettera d) di tale norma, di valutazione e controllo strategico, non sono state sinora rese operative dall'Amministrazione Comunale), affidando al “nucleo di valutazione” (art.33, c. I lett. h) la presentazione – a consuntivo – della “Relazione sulla performance” (qui ora costituita dal presente punto I);

Ritenuto che "la valutazione ed il controllo strategico" di cui alla lettera d) dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, possono facilmente trovare il proprio contenuto secondo il D.Lgs. 286/99, il quale definisce all'art. 6 gli scopi di verifica e la consistenza di tali attività: *“L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi”*;



Visto che la definizione data dalla norma in ultimo citata, di questo “quarto” tipo dei controlli interni (lett. d) dell’art. 147 citato), potrebbe attagliarsi – con buona approssimazione – a spiegare finalità e consistenza della “Relazione sulla performance” contemplata dall’art. 10, I comma, lett. b) del D.Lgs. 150/2009 e che, proprio in virtù di ciò, con il presente verbale il sottoscritto componente del “Nucleo” considera che, nella realtà delle cose, la valutazione ed il controllo strategico si sovrappongono (coincidendo per la maggior parte dei propri contenuti) alla “relazione sulla performance” (voluta dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ma non specificatamente richiesta in capo agli enti locali da quest’ultimo, in quanto tale articolo 10 - che la contempla - non rientra tra le norme alle quali gli enti locali devono conformarsi);

Ricordato che detti “valutazione e controllo strategico” sono previsti dal citato art. 147 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, c. 1, lett. d) ma non sono stati sinora specificatamente affrontati sotto questa veste concettuale all’interno del Comune di Cercenasco, sia a livello regolamentare che a livello attuativo, nel senso che dette attività possono essere esplicitamente attribuite al “Nucleo di valutazione” in base (art. 30, c. I) al Regolamento degli uffici e dei servizi ma non sono previste nel loro contenuto o nella loro modalità di svolgimento, né tantomeno affrontate specificatamente da parte del revisore dei conti (attraverso le sue relazioni su bilanci e conti consuntivi comunali) o dal Regolamento di Contabilità;

Visto che, negli anni trascorsi, l’Amministrazione comunale ha sempre usato il Piano generale di sviluppo, la Relazione Previsionale e Programmatica, il P.R.O.. (con la predisposizione di obiettivi particolari in capo ai dipendenti), affinché la documentazione da tali elaborati rappresentata, costituisca nel suo complesso, – con gli opportuni collegamenti, miglioramenti ed adattamenti che, nel corso dei vari esercizi finanziari, sarebbero stati apportati con la collaborazione dei dipendenti comunali e del “Nucleo di valutazione” – il “piano della performance” per il Comune Cercenasco;

Ritenuto che, in base a quanto detto sino a qui, il significato della Relazione a consuntivo sulla performance dell’Amministrazione comunale consista allora nell’esprimere un giudizio (nell’anno successivo a quello finanziario in esame) sulla “prestazione”/performance dell’Amministrazione esaminata, che tenga in considerazione la conciliazione di tre logiche, espressione di tre sistemi di seguito definiti, cercando di non sovrapporlo al “controllo di gestione”;

Considerato che, onde fare quanto auspicato nel capoverso precedente, dal “Nucleo di Valutazione” dovranno essere presi in considerazione i programmi contenuti nella relazione del documento unico di programmazione 2019 ed i dati statistici, demografici, sociali ed economici disponibili sul territorio, nonché le indicazioni generalmente riassumibili degli esiti del controllo di gestione e della performance del personale, onde conciliare le tre logiche di “sistema” a cui un Ente locale deve far fronte, corrispondenti ai tre “Sistemi” descritti nel capoverso successivo ;

Visto che i sistemi sono esprimibili come segue:

1. il “sistema aziendale” corrisponde al primo tipo di “logica” ed è costituito dall’insieme di regole di funzionamento dettate dai principi dell’economia, ossia dalla scarsità delle risorse in rapporto ai bisogni, mirando a realizzare e mantenere un equilibrio tra le prime ed i secondi, con regole, principi e criteri di scelta che devono guidare sotto questo punto di vista i processi di acquisizione e di impiego delle risorse, nonché di cessione dei servizi (sotto questo profilo, tali processi sono espressione di conoscenze tecniche, organizzative ed economiche),
2. il “sistema istituzionale” è l’insieme delle regole generalmente accettate da una società, consolidate in norme di diritto, a loro volta costituenti una determinata forma di Stato, con i suoi principi ed il proprio sistema di funzionamento,
3. il “sistema politico” è da intendersi quale insieme di regole attraverso le quali perseguire ed ottenere il consenso della società (essenziale per la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, considerando che proprio dal consenso politico trae legittimazione chi ha il potere di amministrare la cosa pubblica);

Ritenuto - in base alle considerazioni espresse nel precedente capoverso - che la qualità di una buona amministrazione derivi dal bilanciamento delle diverse esigenze miranti a garantire sia l’equilibrio del sistema aziendale, sia gli altri equilibri fondamentali per il corretto svolgimento delle attività, sicché le amministrazioni pubbliche dovrebbero attrezzarsi al fine di garantire un contemporaneo equilibrio tra sistema aziendale, sistema istituzionale e sistema politico;

Considerato infine - alla luce di quanto testé detto e di quanto desunto da parte dello scrivente «nucleo» sulle attività svolte nel corso dell’anno da parte dell’organizzazione comunale - che la Relazione sulla performance debba fornire un quadro sintetico di informazioni, che consentano di valutare se il Comune di Cercenasco:


- ha realizzato le fasi dei programmi previsti nel Bilancio e nel Piano risorse ed obiettivi, mantenendo gli stati ottimali di salute economica e finanziaria («sistema aziendale»),
- ha prodotto quanto appena detto nel rispetto delle regole organizzative esterne ed interne e delle relazioni con soggetti terzi («sistema istituzionale»),
- ha ottenuto un buon livello di soddisfazione degli stakeholders («sistema politico»);

In relazione ai tre punti elencati nel capoverso precedente, lo scrivente ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sui primi due, non potendo invece pronunciarsi sul terzo, in mancanza di specifiche rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti dei servizi comunali di Cercenasco: nel prosieguo si illustrano gli elementi in base ai quali si è desunto tale giudizio.

CONCLUSIONI

Questa Relazione consuntiva 2019 della Performance, elaborata dal sottoscritto, unico componente del “Nucleo” qui intestato con il prezioso aiuto delle Relazioni a consuntivo dei dipendenti assegnati ai vari Servizi, ha riscontrato alcuni degli obiettivi strategici («particolari») dell’Amministrazione.

Accanto a questi, esistono una serie di altri obiettivi ed attività che gli uffici realizzano e portano



avanti quotidianamente («generali»), affinché l'organizzazione comunale possa garantire l'erogazione dei servizi interni ed esterni.

Per le dovute considerazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità, si rinvia al sistema degli obiettivi, sintetizzato e ben rappresentato dal Piano risorse ed obiettivi e dal Piano Dettagliato dalle Obiettivi (quest'ultimo, nel DUP di accompagnamento al Bilancio di previsione annuale di cui alla deliberazione del C.C. 38 del 28.12.2019), raffrontati con la Relazione al conto consuntivo 2019 deliberato dalla Giunta Comunale n.28 del 1.4.2020.

Il sottoscritto ha utilizzato gli strumenti testé menzionati, giacché non vi sono al momento altri metodi o modelli di relazione sulla "prestazione a consuntivo", ai quali fare riferimento: norme interne regolamentari non sono state nello specifico adottate, né vi sono norme statali o di altri soggetti superiori al Comune.

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.), con la Delibera n. 23/2013, ha adottato delle «Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)»; tuttavia, dal loro esame, esse risultano inadatte ad esprimere a consuntivo, con riferimento all'anno 2019, i risultati raggiunti (rispetto ai singoli obiettivi) al fine di considerarli espressione della Performance organizzativa di Cercenasco

Nell'atto, l'Autorità premette che *«La presente delibera è rivolta specificamente alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici nazionali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ... omissis ... Le indicazioni contenute nella presente delibera possono comunque essere un parametro di riferimento anche per tutti gli altri gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.»*: quindi, gli Enti Locali, non sono tenuti ad assumere il contenuto di tali indicazioni nella "Relazione" di cui qui trattasi. La medesima, inoltre, è stata assunta non con lo scopo precipuo che qui interessa di fornire indicazioni sulla valutazione a consuntivo della prestazione organizzativa di una Amministrazione pubblica, bensì per fornire, più generalmente, indicazioni sulle fasi di monitoraggio da parte dell'OIV durante l'intero ciclo della performance (organismo che l'Amministrazione di non ha istituito).

Infatti, nel suo prosieguo, la delibera specifica le finalità dell'atto:

«Nella delibera n. 6/2013 la CiVIT ha sottolineato il ruolo dell'OIV nell'ambito del ciclo di gestione della performance, spettando a esso il controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza e effettività del ciclo. Il monitoraggio dell'OIV,» (nel Comune di Osasco non è stato istituito tale organo e neppure i suoi compiti - quali definiti dall'art. 14, D.Lgs. 150/09 – sono stati attribuiti al "Nucleo di valutazione") *«svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con la segnalazione tempestiva di eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti, di promuovere azioni correttive.*

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sulle principali fasi dell'attività di monitoraggio da parte dell'OIV durante l'intero ciclo della performance e sono funzionali a una migliore programmazione delle attività degli OIV, mirando a una più efficace organizzazione dei compiti previsti dalla normativa. In tale prospettiva, la CiVIT ha predisposto una serie di allegati per la raccolta delle informazioni in modo strutturato da parte degli OIV. Tali supporti

informativi costituiranno un utile riferimento ai fini delle valutazioni che la CiVIT realizza sull'attuazione del ciclo della performance. In particolare il monitoraggio dell'OIV si concentra sulle attività di avvio del ciclo, sulla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali al personale durante il corso dell'anno, sulla validazione della Relazione sulla performance e sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo. ... omissis ... con questa delibera si pone l'attenzione su alcuni elementi ritenuti prioritari, in un'ottica di continuità con il percorso intrapreso.

2. Il quadro generale del monitoraggio dell'OIV

Seguendo un criterio cronologico l'OIV effettua:

... omissis ...

b) la redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009) con riferimento al ciclo della performance precedente;

... omissis ...

d) la validazione della Relazione sulla performance con riferimento al ciclo della performance precedente;

... omissis ...

4. La Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema» (vedi precedente lett. b) «Ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 l'OIV "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso". ... omissis ...

Sotto un profilo generale, la Relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno precedente (per esempio, la Relazione redatta nell'anno 2013 riferisce sul funzionamento del Sistema relativo al ciclo della performance 2012). Vista la finalità della Relazione, volta a favorire un graduale processo di miglioramento, è comunque opportuno che si dia notizia anche di eventuali criticità e miglioramenti concernenti il ciclo avviatosi con l'ultimo piano adottato (con riferimento all'esempio precedente, piano della performance 2013-2015), dandone specifica evidenza.

La Relazione è un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità, in cui l'OIV presenta in modo sintetico - non più di dieci pagine - le principali evidenze ed eventuali criticità. La Relazione è corredata da un allegato in cui l'OIV fornisce, in modo strutturato, elementi informativi a supporto delle valutazioni in essa contenute, ponendo enfasi su particolari ambiti ritenuti prioritari e di seguito esposti. L'analisi delle Relazioni degli OIV relative all'anno 2011 ha infatti fatto emergere la scarsa presenza di evidenze quantitative a supporto delle valutazioni realizzate.

Gli ambiti sui quali si focalizzerà l'attenzione sono i seguenti:

A. Performance organizzativa

B. Performance individuale

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

D. Infrastruttura di supporto

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione



F. Definizione e gestione degli standard di qualità

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

Nella Relazione l'OIV riassume le criticità riscontrate per ogni ambito nel corso delle proprie analisi e, alla luce di queste, propone miglioramenti. Inoltre, valuta come le proposte contenute nella precedente Relazione si siano tradotte in azioni di miglioramento da parte dell'amministrazione e, più in generale, sottolinea le variazioni intervenute nell'effettivo funzionamento del Sistema rispetto alla precedente Relazione.

Nell'allegato, invece, sono acquisite in modo strutturato una serie di informazioni su argomenti prioritari, facendo così fronte alla tendenziale carenza di evidenze a supporto delle valutazioni realizzate (Allegato 1).

*Di norma, la Relazione dell'OIV è redatta e trasmessa entro il **30 aprile** di ciascun anno all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e alla CiVIT. Tuttavia, **per l'anno 2013**, in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti dalle presenti linee guida, il termine è eccezionalmente prorogato al **31 maggio 2013**.».*

Come si vede da quanto sin qui estratto della delibera ANAC 23/2013, si tratta sempre della Relazione sull'intero ciclo della performance e - per di più - non a consuntivo ma sull'anno di competenza, seppur basata sull'esperienza di quello precedente/2012.

Il Nucleo scrivente - pur non essendo stato incaricato dei compiti spettanti all'O.I.V. dall'Amministrazione comunale - ritiene dunque di poter utilizzare alcuni concetti espressi dall'ANAC nel proprio atto testé citato, nonché di una parte dell'allegato 1, come in seguito evidenziato:

- effettuazione di una Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno precedente (dal *punto 4 delibera 23/2013*), limitandola però alla "prestazione organizzativa" della sola Amministrazione (la prestazione dei dipendenti, in presenza di un solo Responsabile di posizione organizzativa (Responsabile comunale di Area tecnica), viene valutata a consuntivo nella prima parte della presente relazione);
- la Relazione «... è un documento snello, chiaro e di facile intelligibilità, in cui l'OIV presenta in modo sintetico - non più di dieci pagine - le principali evidenze ed eventuali criticità ... Gli ambiti sui quali si focalizzerà l'attenzione sono i seguenti: A. Performance organizzativa ... » (sempre dal *punto 4 delibera 23/2013*).

- 1 ***Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente. Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti.***

A. Performance organizzativa

A. Performance organizzativa

- A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?
- Nessuna
 - Mensile
 - Trimestrale
 - Semestrale
 - Altro... al **28.12.2019** contestualmente all'approvazione in Consiglio comunale del Bilancio di previsione 2020
- A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)
- Organo di vertice politico-amministrativo
 - Dirigenti di I fascia e assimilabili
 - Dirigenti di II fascia e assimilabili
 - Stakeholder esterni
 - Altro _____
- A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?
- Sì, modifiche agli obiettivi strategici
 - Sì, modifiche agli obiettivi operativi
 - Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi
 - No, nessuna modifica
 - No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno

B. Performance individuale


... omissis ... ».

A integrazione di quanto sopra, il Segretario Comunale scrivente decide di utilizzare i prospetti seguenti (precedentemente fatti elaborare dal Segretario comunale), nonché il cosiddetto “albero della performance”:

2

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici): ad esso la deliberazione G.C. n. 30 del 6.4.2013, che adotta, la prima «Relazione della performance/prestazione» di Cercenasco a consuntivo per l’anno 2013, non fa cenno; il sottoscritto ritiene qui di poter, al riguardo, adottarne uno schema “primitivo”, così descritto:

«La ragion d’essere generale del Comune di Cercenasco può individuarsi nella realizzazione e nella gestione di interventi ed attività ripartite - secondo il “Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi”, Tit. I, Capo II - Organizzazione – art. 6, nelle seguenti suddivisioni di competenze (definibili “profili di competenze per materia”), le quali costituiscono l’impianto dell’ Albero della performance per l’anno 2016 e seguenti (fino a modificazioni ed aggiustamenti che l’esperienza suggerirà di adottare):




Il Nucleo di valutazione ritiene quindi utile utilizzare (qui di seguito) il concetto di “albero della performance”, per meglio illustrare le risultanze di valutazione della prestazione organizzativa del Comune a consuntivo (nel 2020 per il 2019), costruendo una “mappa” che lo rappresenti graficamente, integrando lo schema di cui alla deliberazione in ultimo citata.

Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della *mission* dell’Ente, fornendo una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance/prestazione dell’amministrazione.

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in Aree organizzative di servizio ed uffici, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli *outcome* attesi; le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa, in quanto – spesso – una funzione può essere trasversale a più unità organizzative/aree, anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all’interno di una sola unità organizzativa.

Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell’*outcome*: la scelta è motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intelligibile agli *stakeholder* (=fruitori esterni) la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.



I NUMERI FANNO RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NEL CAPOVERSO SUCCESSIVO

Ad integrazione di quanto sin ora illustrato - dato atto che le norme di equilibrio economico-finanziario vigenti per gli EE.LL. (che hanno sostituito il precedente, cosiddetto “Patto di Stabilità”) risultano rispettate al 31 dicembre 2019 dalla relativa certificazione - ed ai fini di una migliore comprensione delle conclusioni, riportate nella II parte della presente Relazione, onde evitare ripetizioni di lettura e di riportare dati fisici già presentati in altri documenti del Comune di Cercenasco, si specifica quanto segue:

- 1 i dati fisici sono descritti nel Dup 2019 e sono costituiti da popolazione, territorio, personale, Aree organizzative in cui sono suddivisi gli uffici comunali, strutture del Comune (immobili, reti dei servizi, raccolta rifiuti, mezzi operativi e veicoli, dotazione hardware comunale), organismi gestionali esterni, accordi di programma, funzioni esercitate su delega;
- 2 i “programmi” e i “progetti” (che corrispondono, rispettivamente, alle linee strategiche i primi ed alle attività operative i secondi – secondo i concetti diffusi dall’ANCI e della CiVIT – e che sono – in Cercenasco- destrutturati entrambi, con riferimento al Bilancio di Previsione e alla sua ripartizione di spesa corrente e per investimento, in obiettivi operativi/di processo ed obiettivi strategici/dell’Amministrazione, sono contenuti nella suddetta Relazione e sono confrontabili - a consuntivo – nel Rendiconto all’esercizio finanziario 2019 (sono analizzabili altresì attraverso il Piano Esecutivo di Gestione adottato dalla Giunta Comunale, le cui risultanze sono riassunte nelle Relazioni dei dipendenti Responsabili di Area, per le quali si rimanda alla parte II della presente relazione);
- 3 le risultanze finali nell’esercizio 2019 sono riportate nei quadri generali riassuntivi delle entrate, delle spese, nei risultati differenziali, all’interno della Relazione “Rendiconto all’esercizio finanziario 2019”, come pure il quadro generale di classificazione economica delle spese correnti e di investimento, nonché dei relativi impegni e pagamenti;
- 4 dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria risulta un avanzo di amministrazione 2019 per € 430.385,49, nonché un fondo di cassa al 31 dicembre 2019 pari a € 433.954,36 (in tale documento sono riportati anche gli indicatori finanziari ed economici generali, la certificazione dei parametri - che da esito negativo - ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, il conto economico 2019 costituito da proventi e costi della gestione, proventi da Aziende speciali e partecipate, oneri finanziari ed oneri straordinari);
- 5 a seguire la consistenza del patrimonio netto per l’anno 2019 è di € 5.905.276,68, mentre la capacità di indebitamento al 31/12/2019 è al 4,43%.



(II) Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali nell'anno 2019 ai fini della corresponsione degli incentivi. Certificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente a fini della valutazione della prestazione di quest'ultimo.

Il Nucleo di valutazione prende atto delle norme relative al suo funzionamento e relative alle funzioni ad esso attribuite e contenute agli artt. 18 e seguenti del predetto Regolamento di organizzazione generale, nonché del Piano delle risorse e degli obiettivi dell'anno 2019, con particolare riferimento agli obiettivi che detto documento ha assegnato in tale anno a ciascun servizio.

Prende altresì atto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.08.2011 con cui è stata approvata la nuova metodologia di valutazione della performance, costituita anche da una nuova scheda di valutazione per il personale dipendente non titolare di posizione organizzativa.

Prende atto inoltre:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 6.6.2019 ad oggetto: “ Piano della performance dei dipendenti per l'anno 2019, nonché contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019 - direttive alla delegazione trattante e quantificazione del fondo delle risorse decentrate”;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 30.10.2019 ad oggetto: “ Rettifica deliberazione G.C. 32 del 6.6.2019 “Piano della performance organizzativa dell'amministrazione e individuazione degli obiettivi per l'anno 2019, nonché contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019 – direttive alla delegazione trattante, quantificazione del fondo risorse decentrate e approvazione bozza preintesa.”;
- dell'accordo decentrato integrativo in data 14.11.2019, relativo all'anno 2019, da cui risulta tra l'altro che gli incentivi al personale verranno suddivisi proporzionalmente in base al punteggio conseguito da ciascuno (l'attribuzione degli incentivi per la produttività individuale e collettiva deve essere prevista per i soli dipendenti che abbiano riportato nella scheda di valutazione personale almeno una valutazione di punti 50 su 100), tenendo conto del grado di partecipazione di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dall'Amministrazione Comunale nel Piano delle risorse e degli obiettivi dell'anno 2019 di cui sopra;
- che dal 2011 è stato avviato il nuovo sistema di valutazione del personale, a seguito della riforma portata dal D.lgs n.150/09, incrementando il livello di attenzione sugli indicatori dei singoli obiettivi (atto G.C. N. 61 in data 29/08/2011).

Il sottoscritto quindi dà atto che nel precedente punto (I) ha redatto la relazione sulla performance dell'amministrazione comunale nel 2019 e definisce:

1. Valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dagli Uffici nell'anno 2019, ai fini della conseguente certificazione in merito al conseguimento per l'anno 2019, a livello di Comune, degli obiettivi d'incremento della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi (e - quindi - della valutazione della prestazione dell'amministrazione);
2. Valutazione degli obiettivi specifici per l'anno 2019, attribuzione degli incentivi al personale comunale.

Il sottoscritto procede poi all'esame delle relazioni presentate dagli Uffici circa l'andamento delle attività gestionali durante l'anno 2019 e da esse rileva che, in tale periodo, le varie attività comunali si sono svolte in modo soddisfacente ed efficace. Prende quindi conoscenza della scheda valutativa dei dipendenti comunali (compilata dai singoli dipendenti) e dei criteri di valutazione, stante che il contratto collettivo nazionale prevede che gli incentivi siano subordinati alla positiva valutazione dell'attività svolta, con particolare riguardo alle prestazioni ed ai risultati.

Rileva che l'audizione degli interessati per eventuali osservazioni in merito alla valutazione ricevuta è prevista soltanto in caso di giudizio negativo.


In seguito, il sottoscritto dà atto che tutti i dipendenti di Cercenasco hanno presentato continuativamente servizio dal 1 gennaio al 31.12.2019, sicchè non occorre operare alcuna valutazione finalizzata ad eventuale riduzione della retribuzione di risultato come previsto da specifiche normative entrate in vigore per lo più a partire dall'anno 2009, che attribuiscono specificatamente ai dirigenti comunali: in assenza di essi, i compiti possono essere svolti all'interno del Comune da personale incaricato delle "Posizioni Organizzative", le quali, tuttavia, in Cercenasco sono sinora state istituite per una sola unità (Area per l'ufficio tecnico), (essendo responsabile di tutte le altre Aree organizzative dei servizi e degli uffici, il Sindaco (ex deliberazione G.C. n. 35 in data 6.6.2019); detti compiti comportano l'attuazione di attività ed adempimenti particolari, a pena di responsabilità (a seconda della norma) per danno erariale o disciplinare, nonché - in certi casi - prevedendo (come sanzione per l'eventuale inadempimento) l'impossibilità di attribuire la retribuzione di risultato e/o i compensi incentivanti la produttività. In esito a ciò, il Segretario Comunale ha riferito di aver verificato, per l'anno di competenza 2019, l'osservanza di tutte le norme che fanno riferimento a quanto appena detto, da parte dei dipendenti di Cercenasco tenuti, al rispetto di esse, secondo il riepilogo delle disposizioni riportato in calce alla presente (e relativa tabella finale).

Successivamente lo scrivente Nucleo, visto l'art.18 del C.C.N.L. delle "Funzioni locali" per il periodo 2001/18 ed effettuato l'esame delle relazioni sulla gestione dell'anno 2019, evince che gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, che i risultati totali raggiunti a livello di Ente sono in linea con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli strumenti di programmazione, che le valutazioni assegnate evidenziano livelli positivi nel raggiungimento dei risultati prefissati, così certificando il conseguimento di una prestazione positiva a livello di Comune, per l'anno 2019, grazie al completamento degli obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi previsti dagli strumenti di programmazione operativa, altresì esprimendo nulla osta alla liquidazione, ai dipendenti che hanno meritato una valutazione individuale superiore a punti 50 su 100, degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa decentrata.

La graduatoria dei punteggi ottenuti, in base alle schede di rilevazione qui unite per l'anno 2019, compilate da ogni dipendente, è la seguente:

Dellacroce Luigi	punti 97,50 dipendente di ruolo di ente locale dal 11/08/1986
Colonna Chiara	punti 97,50 dipendente di ruolo di ente locale dal 01/01/1997
Chiabrando Simona	punti 97,50 dipendente di ruolo di ente locale dal 10/11/1997
Galliana Paola	punti 97,50 dipendente di ruolo di ente locale dal 02/11/2004.

In base alla suddetta graduatoria l'Amministrazione comunale potrà deliberare l'effettuazione dal 1/1/2020 delle progressioni economiche orizzontali ex contratto decentrato definitivo per la destinazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti di Cercenasco, stipulato il 14.3.2019 (autorizzazione deliberata con atto G.C. n. 64 in data 30.10.2019):



“ART. 6 - Si concorda di procedere a per l'anno 2019 all'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, relative i quattro dipendenti del Comune di Cercenasco inquadrati nella posizione C5 con le seguenti condizioni: - non più di 1/2 dei dipendenti in servizio , potrà usufruire della quota di fondo annuale, destinata alle “progressioni”; - passaggio di categoria economica nella posizione C6, con decorrenza 1 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata la necessaria valutazione – a consuntivo, dei dipendenti che parteciperanno a quest'ultima (per il 2019 dal 1/1/2020); - punteggio minimo medio (su tre anni precedenti alla valutazione annua a consuntivo di competenza) 80/100 (per il 2019 nel 2020 : anni 2017/2018/2019) per superare la selezione, necessaria per progressione, prendendo atto che è intenzione dell'Amministrazione fissare l'ulteriore criterio – ai fini della graduatoria - dell'accrescimento professionale in base agli anni di servizio quali dipendenti di ruolo di enti locale.”

Il sottoscritto, infine, sempre in base dell'avvenuto esame degli obiettivi specifici predisposti per l'anno 2019, giudicandoli adeguati ed idoneamente conseguiti, esprime la propria approvazione, ai sensi del principio (al quale gli EE.LL devono conformarsi) di cui all'art.14 comma 6, del D.lgs. 150/2009, della Relazione sulla performance dell'Amm.ne /2019 a consuntivo, qui contenuta quale parte (I), che l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale, potrà deliberare, insieme alla presa d'atto del presente verbale, tenendo presente che il Nucleo ha proceduto all'esame tenendo conto:

- dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'ANCI;
- delle linee guida della Civit e dell'Anci.

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance a consuntivo dell'anno 2019 del Comune di Cercenasco.

La Relazione sulla performance predisposta dall'Ente risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4 comma 2, lettera f, del D.lgs. n. 150/2009).

La presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance ed è condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto, in base alla seguente normativa:

<i>Art.10</i>	<i>Note</i>
<p style="text-align: center;"><i>Piano della performance e Relazione sulla performance</i></p> <p><i>1 Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d) redigono annualmente:</i></p> <p><i>a Entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e di relativi indicatori;</i></p> <p><i>b Un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.</i></p> <p><i>.....omissis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Organismo indipendente di valutazione della performance</i></p>	<p><i>Il Piano esecutivo di gestione(P.O.F., per il Comune di Cercenasco) tiene luogo del “piano D.P.” in base all'avvenuta modificazione dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, operata dal D.L. 174/2012, che ha inserito nella norma il comma 3 bis (il quale unificata detto “piano” con quello degli obiettivi di cui all'art. 108 del medesimo T.U.EE.LL e con il P.E.G. di cui al comma 3 dell'art.169).</i></p> <p><i>Vedasi il successivo art. 14 c.4.lett. c) in connessione con il comma 6.</i></p>

<p>1 Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.</p> <p>2 L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.omissis</p> <p>c <u>Valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;</u>omissis</p> <p>6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.</p>	<p>Per gli enti locali è una facoltà (possono permanere i nuclei di valutazione)</p> <p>La "revisione" è quella "a consuntivo": la validazione non è un obbligo per gli enti locali (i quali devono solamente conformarsi ai principi contenuti nell'art.14 del D.LGS 150/2009) ma serve per giustificare quanto detto nel comma 6, qui a lato.</p>
--	--

Terminate le suddette operazioni, il Segretario Comunale mandano il presente verbale all'esame della Giunta Comunale perché ne prenda atto, dando per adempiuti i compiti assegnati al Nucleo medesimo per l'anno 2019. In esecuzione della delibera con la quale l'Amministrazione effettuerà tale presa d'atto, il Responsabile Comunale del Servizio Finanziario potrà provvedere alla liquidazione dell'intera misura a suo tempo stabilita dalla Giunta Comunale per l'anno 2019.

Cercenasco lì 21/9/2020

**Il Nucleo di valutazione
Dott. Ezio Caffer**



RESPONSABILITA' – NORMATIVA

1) Estratto L. 7/8/1990, n. 241, art. 2

[Conclusione del procedimento].

«**Comma 8** La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti»

Comma 9 La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativa contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

Comma 9-bis L'organo di governo individuo, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o in mancanza al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascuna procedura sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tele soggetto in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria» (gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originali commi 8 e 9 ai sensi di quanto disposto dal comma dell'art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n.5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n.35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n.83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134. Vedi, anche il comma 2 del citato art. 1, D.L. n.5 del 2012 e l'art.28, D.L. 21 giugno 2013, n.69).

2) Estratto D.Lgs. 18/08/2000, n.267, art. 49

[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali] **Art.49** «Pareri dei responsabili dei servizi (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. bf, D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L.7 dicembre 2012, n.213) in vigore dal 11 ottobre 2012.

Comma 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del servizio interessato e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Comma 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

Comma 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi

Comma 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione»

3) **Ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, «Comma 6»(come modificato, in ultimo, dal D.L. 31 agosto 2013, n.101 [convertito in legge 30/10/2013, n. 125], «omissis. il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti ommissis si applicano le disposizioni previste dall'art.36, comma 3 del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quate»***

4) Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

« **Comma 1-bis.** Come inserito dall'art. 50 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale»

5) Ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ex art.4, c.1 lett.

b)* e lett. c del D.L. 31/08/13 n. 101, convertito in Legge 30/10/2013, n. 125, «Comma 3.** Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile, utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato - **soppresso)

Comma 4 Le amministrazioni pubbliche comunicano nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili»

Comma5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286»

* **Comma 5-ter.** Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, ferma restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Comma 5-quater. I contratti di lavoro a tempo indeterminato posti in essere a violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato»

Note: il nuovo comma 5-quater per la prima volta contiene l'espressa sanzione della nullità nei riguardi dei contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle disposizioni restrittive introdotte dal D.L. 105/2015. Tali contratti, tuttavia, determineranno ovviamente responsabilità erariale, in quanto la loro nullità ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, lascia intatto il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione che, però, non essendo fondata su un titolo legittimo, si traduce in un danno del quale risponde il dirigente che li ha prodotti. Oltre a ciò, i dirigenti risponderanno anche con la retribuzione di risultato e la possibilità di non ricevere rinnovo dell'incarico e addirittura con il licenziamento.

6) Estratto D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Art. 57. Pari opportunità [Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dell'art. 43, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998]: «Comma 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni omissis
Comma 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (Comma premesso dall'art. 21, c. 1, lett. c) l. 4 novembre 2010, n. 183)»

7) Ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario inviare entro tre giorni alla consi-gliera/consigliere di parità regionale, l'atto di nomina della commissione di concorso onde consentire la verifica del rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito di tale atto. Secondo l'ultimo capoverso del comma 1-bis «il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consi-gliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»

8) Estratto D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 - in vigore dal 20 ottobre 2012

[Codice dell'amministrazione digitale] -

Art. 12 « Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, Comma 1

omissis Comma 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti

Note:

Art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 « Responsabilità dirigenziale »

Art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 « Sanzioni disciplinari e responsabilità »

Art. 47 «Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, Comma 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che se ne sia verificata la provenienza

Comma 1bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (comma inserito dall'art. 6 comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

Comma 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnature di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, d) ovvero irranesce attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 omissis »

Art. 52. «Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, Comma 4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrono tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Art. 57-bis. «Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Comma 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati

Comma 2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche

Comma 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (comma così sostituito dall'art. 47-quater, comma 1 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35)»

Art. 65. «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. Comma 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con modalità di cui all'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, c) bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso la trasmissione

costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6 comma 1 secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Comma 1 bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa su proposta dei Ministri competenti per la materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. Comma 1 ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviata ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso (comma inserito dall'art. 6, comma 1 lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) omissis »

9) Estratto L. 24/12/2007, n. 244, Art. 3, comma 54

«Comma 54. All'art. 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 le parole da "pubblicano" fino a "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omesso pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo previsto per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto »

10) Ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n.69, [Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile]. Art.23 «Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico omissis comma 3 L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale»

11) Ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, [Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni]. «Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance, Capo I, Disposizioni Generali, Art. 3, Principi generali: Comma 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Comma 2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

Comma 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

Comma 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Comma 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance

12) Estratto D.Lgs n.70/2011, Art. 10, comma 6 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n.106

«Comma 6. All'art. 16 bis comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale »

13) Estratto D.L. 98/11, Art. 11, commi 6 e 7 - Convertito in L. 15 luglio 2011, n.111

«Comma 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Comma 7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono rese disponibili anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente»

14) Estratto D.L. 98/11, Art. 20, comma 12 - Convertito in L. 15 luglio 2011, n.111

«Comma 12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente: "111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali »

15) Estratto D.Lgs. 06/09/2011, n. 149 [Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42] in vigore dal 8 dicembre 2012: «Art. 4. Relazione di fine mandato provinciale e comunale. Comma 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

Comma 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. omissis
Comma 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato al Sindaco e qualora non abbia predisposto la relazione al responsabile del servizio finanziario del Comune o al Segretario generale è ridotto della metà con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (comma così sostituito dall'art. 1-bis comma 2, lett. e D.L. 16 ottobre 2012 n. 174, con le modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213).

16) Ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012

«Comma 2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) e le società delle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti plurimodal, già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autoveicoli utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa. I contratti di locazione a noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espicite da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

Comma 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autoveicoli di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del motore.

Comma 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 2, della L. 31.12.2009, n. 196, omissis, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile... omissis...

Comma 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 omissis di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Comma 9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale»

17) Estratto D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito in L. 17/12/2012, n. 179), art. 4, comma 4

[Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese]

«Comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

18) Ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito con modificazioni in L. 6/6/2013, n.64)

[Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali]

«Art. 1, comma 2. omissis i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 omissis. Comma 4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 % degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. Comma 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13 e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti, responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. Comma 14 All'atto di ciascuna erogazione e in ogni caso entro i successivi trenta giorni gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale ovvero da altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

«Art. 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni... Comma 9 Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 comunicano ai creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. Comma 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 4 e dall'art. 7 commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 5, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.»

«Art. 7. Ricognizione dei debiti contrattati dalle pubbliche amministrazioni. Comma 1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29/11/2008 n. 165 convertito con modificazioni, dalla L. 28/01/2009 n. 2 e dell'art. 12, comma 11-quinquies del decreto legge 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/4/2012 n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Comma 2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. Comma 4... omissis... le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15/9/2013 l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore... Comma 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 1, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. Comma 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi artt. 21 e 55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Comma 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Comma 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7».

RESPONSABILITÀ E SANZIONI - Ex D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". (Pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80, in vigore dal 20 aprile 2013)

19) Art. 49 Norme transitorie e finali.

«Comma 3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»

20) Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

«Comma 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Comma 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

21) Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

«Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rileva d'ufficio dagli organi di controllo e altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

22) Art. 43 Responsabile per la trasparenza

«Comma 5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici dell'amministrazione all'ON ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».

23) Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle

pubbliche amministrazioni (CIVIT) - Comma 4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni agli ON e, se del caso, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT inoltre controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione».

24) Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

«Comma 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Comma 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile».

RESPONSABILITÀ E SANZIONI - EX DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (G. U. n.204 del 31.08.2013)

CAPO I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate.

25) Art. 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

«Comma 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture».

Comma 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e in particolare l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni pubbliche che non adempiono ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto la manutenzione il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Comma 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale».

Comma 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225

Comma 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza commessi in

scambio atti dott. caffer-verbale di riunione del nucleo di valutazione 2016.doc

processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122...omissis...

Comma 7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della violazione da mille a cinquemila euro alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Comma 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive a cura dell'ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo denunciando alle Corti dei conti le irregolarità riscontrate»

26) Ai sensi del Decreto-Legge 31 ottobre 2013, n.126

«Art. 1. Misure finanziarie urgenti, omissis Comma 16. All'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza" omissis

b) dopo il comma 4-b sono aggiunti i seguenti commi: omissis

Comma 4 quater. Entro 15 giorni dal pagamento le pubbliche amministrazioni comunicano mediante la piattaforma elettronica i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

Comma 4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

Rif. normativo	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	AREA TECNICA	AREA DI VIGILANZA
	Rag. Biga Morena	Ing. J. Boaglio Paolo	Sindaco
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

NEGATIVI

**Nota: con tale espressione, si vuol significare che non sono stati posti a conoscenza diretta del Segretario comunale, accadimenti o - comunque - violazioni riferentisi alle norme contenute nell'elenco sopra riportato, norme dal numero d'ordine 1) al numero 26)*

21/09/20

